

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "TUTTI I RISCHI GIOIELLIERI"

Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa dedicata ad aziende con attività di gioiellieri, orefici, orologiai, argentieri (vendita al dettaglio o all'ingrosso, produzione).



Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni materiali e diretti subiti in conseguenza di furto, rapina o qualsiasi danneggiamento o perdita delle cose assicurate.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato? / Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo"

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ I fabbricati contenenti le cose assicurate, salvo che sia richiamata la partita "Mobiliario arredamento, guasti";
- ✗ Cose che non sono proprie dell'attività di gioiellieri, orefici, orologiai, argentieri;
- ✗ Cose poste in locali con caratteristiche costruttive dei locali difformi rispetto a quanto indicato nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?";
- ✗ I danni materiali e diretti subiti in conseguenza di furto perpetrato con modalità difformi rispetto a quanto indicato nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?";
- ✗ Le Merci e i valori affidati ad addetti con mansioni di trasporto con modalità difformi rispetto a quanto indicato nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?"



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, delimitazioni per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento od una diminuzione del rischio assicurato.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno del DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?"



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento del premio annuale in rate semestrali senza maggiorazione del premio. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.

Non è previsto il rimborso del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza e termina alla scadenza indicata in polizza.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata in Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennialità

Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D. lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Tutti i rischi gioiellieri"

01/01/2019 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione è **Allianz S.p.A.**, società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco (Germania)

- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste (Italia);
- Recapito telefonico: 800.68.68.68;
- Sito Internet: www.allianz.it;
- Indirizzo di posta elettronica certificata: allianz.spa@pec.allianz.it;
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n. 018.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'impresa, pari a 2.563 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.462 milioni di euro;

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell'impresa www.allianz.it. e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.377.259;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.069.767;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.126.592;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 5.126.592;

e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa, pari a 216%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Società indennizza i danni materiali e diretti che l'Assicurato può subire in conseguenza di furto, rapina o qualsiasi danneggiamento o perdita delle cose assicurate, sia di sua proprietà sia a lui affidate per stima, per lavori o per altra ragione, nell'ambito della somma complessivamente assicurata per tutti i sinistri che si verificano nel periodo di assicurazione in corso.

Si assicurano Merci e Valori (che agli effetti della sola garanzia Furto devono essere rinchiusi all'interno dei relativi mezzi di custodia), Mobilio, arredamento e guasti, all'interno dei locali dell'ubicazione assicurata.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'impresa	
Merci e valori fuori dei mezzi di custodia durante i periodi di chiusura tra le ore 8 e le ore 21	Si assicurano all'interno dei locali le Merci e i valori posti al di fuori dei mezzi di custodia quando non vi è presenza di addetti durante i periodi di chiusura tra le ore 8 e le ore 21, con le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, protette da solo vetro e con i mezzi di prevenzione attivati.
Merci e valori fuori dei mezzi di custodia durante i periodi di chiusura tra le ore 21 e le ore 8	Si assicurano all'interno dei locali le Merci e i valori posti al di fuori dei mezzi di custodia quando non vi è presenza di addetti durante i periodi di chiusura tra le ore 21 e le ore 8 ed i locali sono presidiati da mezzi di chiusura, protezione e prevenzione attivati.
Merci sottratte dall'esterno	Si assicurano all'interno dei locali le Merci sottratte dall'esterno con rottura del solo vetro quando vi è presenza di addetti.
Furto con destrezza e furto a locali aperti	Si assicurano all'interno dei locali le Merci sottratte mediante furto con destrezza e furto a locali aperti durante l'orario di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato all'Autorità nella stessa giornata nella quale è avvenuto.
Portavalori	Si assicurano all'esterno dei locali, entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, dello stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, le Merci e i valori affidati ad addetti con mansioni di trasporto (Portavalori).
Merci affidate a terzi	Si assicurano all'esterno dei locali, entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, dello stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, le Merci affidate a terzi, esclusivamente quando si trovano nei locali dei terzi stessi. È compreso il furto commesso con destrezza, purché constatato e denunciato all'Autorità nella stessa giornata in cui si è verificato.
Merci esposte in Mostre e fiere	Si assicurano all'esterno dei locali, entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, dello stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, le Merci esposte direttamente dall'Assicurato in mostre e fiere all'interno di stand in uso esclusivo. È compreso il furto commesso con destrezza, purché constatato e denunciato all'Autorità nella stessa giornata in cui si è verificato.
Merci spedite	Si assicurano all'esterno dei locali, entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, dello stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, le Merci spedite dal Contraente a mezzo assicurata ordinaria.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	
Caratteristiche costruttive dei locali	Per l'operatività delle garanzie è necessario quanto segue: salvo diversa esplicita pattuizione che deve risultare in polizza, l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che le cose assicurate siano poste e custodite in un solo locale oppure in più locali fra loro comunicanti, aventi pareti perimetrali, solai o copertura in laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro stratificato con prestazioni antivandalismo e/o anticrimine, cemento armato. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea

	<p>di gronda del tetto deve trovarsi in linea verticale a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso.</p>
Modalità di perpetrazione del furto	<p>L'autore del furto deve introdursi nei locali contenenti le cose assicurate:</p> <p>a) violandone le difese esterne mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rottura o scasso; 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o arnesi simili; <p>b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;</p> <p>c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.</p> <p>Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste nel questionario mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a) punto 1).</p>
Garanzia trasporto	<p>La garanzia Portavalori è operante:</p> <p>a) quando i trasporti vengono effettuati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in qualsiasi modo purché l'addetto abbia indosso le merci ed i valori o abbia con il contenitore delle stesse un contatto fisico; 2) a mezzo di autovettura ad uso privato durante la marcia della stessa e le merci ed i valori siano trasportati all'interno dell'abitacolo o del bagagliaio e l'autovettura abbia sia i cristalli rialzati che le portiere ed il bagagliaio chiusi e bloccati dall'interno senza che sia possibile il loro sblocco dall'esterno dell'autovettura stessa; 3) a mezzo d'aeromobili e la persona sia obbligata dalle condizioni di trasporto a consegnare le merci ed i valori assicurati alle società aeroportuali; 4) a mezzo di veicolo diverso dai precedenti, purché lo stesso non venga lasciato incustodito e venga adottata per l'efficace custodia delle merci e dei valori trasportati ogni opportuna cautela, quale richiesta dalle circostanze, dalla natura e dal valore delle cose stesse. <p>b) durante le temporanee soste quando le merci ed i valori siano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) affidati alla custodia della Direzione dell'albergo o rinchiusi in cassaforte o custoditi nella camera d'albergo purché in presenza dell'addetto al trasporto; 2) all'interno di abitazioni private o presso clienti purché riposti in mezzi di custodia.



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI

Esclusioni generali	<p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <p>a) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;</p> <p>b) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera a) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti; - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere o da altre persone che detengono le merci ed i valori assicurati per essergli stati affidati per lavoro, per custodia, per vendita o per qualsiasi altro motivo; - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
----------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - da persone legate a quelle indicate alla lettera a) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti; <p>c) dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - truffa o estorsione; - rotture di merci verificatesi durante la lavorazione o per effetto della medesima; - ammanchi riscontrati in sede di qualsiasi inventario, verifica o controllo; - guasti meccanici od elettrici; <p>d) verificatesi in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; - radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; <p>e) alle merci ed ai valori da chiunque detenuti a scopo personale;</p> <p>f) alle merci ed ai valori di proprietà di terzi e da questi ultimi affidati ad addetti adibiti al trasporto di merci e valori;</p> <p>g) indiretti, quali cambiamenti di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.</p>
Esclusioni valide per le singole opzioni	
Merci e valori fuori dei mezzi di custodia durante i periodi di chiusura tra le ore 8 e le ore 21	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni generali
Merci e valori fuori dei mezzi di custodia durante i periodi di chiusura tra le ore 21 e le ore 8	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni generali
Merci sottratte dall'esterno	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni generali
Furto con destrezza e furto a locali aperti	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni generali
Portavalori	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni generali
Merci affidate a terzi	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni generali
Merci esposte in Mostre e fiere	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni generali
Merci spedite	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni generali
Argentieri	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni generali
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
<p>Per qualsiasi danno indennizzabile, è prevista l'applicazione di uno scoperto per ogni sinistro salvo quanto diversamente indicato in Polizza ed alle singole opzioni. Nel caso non siano attivati i mezzi di prevenzione dichiarati nel Questionario Gioiellieri sottoscritto dall'Assicurato, sarà applicato lo specifico scoperto stabilito in Polizza.</p> <p>È previsto, inoltre, un limite di indennizzo per alcune opzioni, come indicato nella tabella che segue:</p>	
Merci e valori fuori dei mezzi di custodia durante i periodi di chiusura tra le ore 8 e le ore 21	Limite di indennizzo in Euro
Merci e valori fuori dei mezzi di custodia durante i periodi di chiusura tra le ore 21 e le ore 8	Limite di indennizzo in Euro

Merci sottratte dall'esterno	Limite di indennizzo in Euro
Furto con destrezza e furto a locali aperti	Limite di indennizzo in Euro
Portavalori	Scoperto in percentuale Limite di indennizzo in Euro complessivo Limite in Euro per una sola persona Limite in Euro stabilito nel questionario per ciascun nominativo
Merci affidate a terzi	Limite di indennizzo in Euro complessivo Limite di indennizzo in Euro se non rinchiuso nei mezzi di custodia Limite di indennizzo in Euro per furto commesso con destrezza
Merci esposte in Mostre e fiere	Limite di indennizzo in Euro Limite di indennizzo in Euro se non rinchiuso nei mezzi di custodia Limite di indennizzo in Euro per furto commesso con destrezza
Merci spedite	Limite di indennizzo in Euro
Massimo indennizzo annuo in caso di più Sedi assicurate	In caso di assicurazione riguardante più Sedi, resta inteso che la somma assicurata per la Sede principale (intesa per tale quella che assicura la somma più elevata), nonché i limiti di indennizzo relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - Portavalori; - Merci affidate a terzi; - Merci esposte in Mostre e fiere; - Merci spedite; rappresentano il massimo indennizzo che la Società sarà tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che dovessero colpire nell'annualità assicurativa la Sede principale nonché le altre sedi.

Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie

Franchigia 5.000,00 euro

- Somma assicurata = 50.000,00 euro
- Danno accertato = 25.000,00 euro
- Danno indennizzabile = 25.000,00 euro
- Franchigia prevista = 5.000,00 euro
- Importo indennizzato = 25.000,00-5.000,00 = 20.000,00 euro

Scoperto 10%

- Somma assicurata = 50.000,00 euro
- Danno accertato = 25.000,00 euro
- Danno indennizzabile = 25.000,00 euro
- Scoperto previsto 10%
- Importo indennizzato = 25.000,00-10% = 22.500,00 euro



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all' Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;

	<p>b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;</p> <p>c) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;</p> <p>d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.</p> <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <p>e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del reato, senza averne, per tale titolo, diritto ad indennizzo;</p> <p>f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno;</p> <p>g) fornire alla Società ed ai Periti ogni documento od altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;</p> <p>h) presentare a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'impresa</p> <p>Gestione da parte di altre imprese Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da altre imprese</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio, modifiche peggiorative ai mezzi di chiusura ed alle caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

 Quando e come devo pagare?	
<p>Premio</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
<p>Durata</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

 Come posso disdire la polizza?	
<p>Ripensamento dopo la stipulazione</p>	<p>Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.</p>

Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
--------------------	---

 A chi è rivolto questo prodotto?
Gioiellieri, orefici, orologiai, argentieri (vendita al dettaglio o all'ingrosso, produzione)

 Quali costi devo sostenere?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 17%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e.mail) a Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.</p> <p>L'impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p>
----------------------------------	---

All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non previsti.
Lite transfrontaliera	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET,

	inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON</u> POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione contro i danni

Tutti i rischi gioiellieri

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 631-GIO – 01/01/2019

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Inneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

ADDETTI	Personale dipendente dell'Assicurato o che ha con lo stesso un rapporto di lavoro ed è adibito a mansioni inerenti l'attività esercitata;
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
ASSICURAZIONE	Il contratto d'assicurazione;
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione;
FURTO	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
FURTO CON DESTREZZA E FURTO A LOCALI APERTI	Il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato o dei suoi addetti;
GUASTI	Danni cagionati da ladri in occasione di furto o rapina commessi o tentati a parti del fabbricato costituenti i locali dell'esercizio nonché ai relativi fissi ed infissi;
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
MASSIMO INDENNIZZO	Somma massima che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri denunciati alla Società nel periodo assicurativo per il quale è stato versato il premio;
MERCI	Gioielli, oro, argento ed altri metalli preziosi lavorati o grezzi, perle e pietre preziose, orologi, oggetti di ornamento preziosi od artistici, campionari fotografici, valigie, marmotte o buste per collane e quant'altro di affine;
MEZZI DI CUSTODIA	Armadi di sicurezza, armadi corazzati, cassaforti, blocchi di cassette di sicurezza, camere di sicurezza e corazzate;
MEZZI DI PREVENZIONE	Impianti automatici d'allarme antifurto, antintrusione, antiaggressione ed impianti di televisione a circuito chiuso;
MOBILIO ED ARREDAMENTO	Mobiliario, arredamento, porte di camere di sicurezza o corazzate, cassaforti, armadi di sicurezza o corazzati, attrezzature, impianti di prevenzione od allarme, macchine per laboratorio e ufficio e quant'altro del genere esistente nei locali dell'esercizio;
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
RAPINA	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri mediante violenza o minaccia alla persona che legittimamente la detiene, anche quando la persona stessa è prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi;
SCOPERTO	La quota in percento di ogni danno indennizzabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato;
SEDI	Tutti i locali, anche diversamente ubicati, ove l'Assicurato svolge la propria attività sotto unica ragione sociale;
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice;

Glossario

VALORI

Denaro, carte valori e titoli di credito.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle discipline ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente / Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" ovvero negli "spazi di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice

1. DEFINIZIONI	4
2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	4
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	5
3. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE	6
4. DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.....	8
ALLEGATI	11

Condizioni di assicurazione

1. DEFINIZIONI

Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui al presente Set Informativo.

2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizzerà i danni materiali e diretti che l'Assicurato potrà subire in conseguenza di furto, rapina o qualsiasi danneggiamento o perdita delle cose assicurate, sia di sua proprietà sia a lui affidate per stima, per lavori o per altra ragione, nell'ambito della somma complessivamente assicurata per tutti i sinistri che si verifichino nel periodo di assicurazione in corso con i limiti di indennizzo rispettivamente indicati ai punti da 1) a 8).

Si assicurano:

PARTITA FU2

Merci e Valori (che agli effetti della sola garanzia Furto devono essere rinchiusi all'interno dei relativi mezzi di custodia)

€ <somma assicurata che verrà indicata nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato>

- Limitati relativamente alla sola garanzia Rapina a:

€ <somma assicurata che verrà indicata nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato>

PARTITA FU3

Mobilio, arredamento, e guasti;

€ <somma assicurata che verrà indicata nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato>

Con i seguenti limiti di indennizzo

A) All'interno dei locali:

1. Merci e valori posti al di fuori dei mezzi di custodia quando non vi è presenza di addetti durante i periodi di chiusura tra le ore 8 e le ore 21, con le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, protette da solo vetro e con i mezzi di prevenzione attivati;
€ <Limite di indennizzo che verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato>
2. Merci e valori posti al di fuori dei mezzi di custodia quando non vi è presenza di addetti durante i periodi di chiusura tra le ore 21 e le ore 8 ed i locali sono presidiati da mezzi di chiusura, protezione e prevenzione attivati;
€ <Limite di indennizzo che verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato>
3. Merci sottratte dall'esterno con rottura del solo vetro quando vi è presenza di addetti;
€ <Limite di indennizzo che verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato>
4. Merci sottratte mediante furto con destrezza e furto a locali aperti durante l'orario di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato all'Autorità nella stessa giornata nella quale è avvenuto;
€ <Limite di indennizzo che verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato>

B) All'esterno dei locali entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, dello stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino:

5. Merci e valori affidate ad addetti con mansioni di trasporto (Portavalori):
€ <Limite di indennizzo che verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato>
- restando inteso che, fermo il limite stabilito nel questionario per ciascun nominativo, la Società indennizzerà al massimo per una sola persona
€ <Limite di indennizzo che verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato>
6. Merci affidate a terzi, esclusivamente quando si trovano nei locali dei terzi stessi:
€ <Limite di indennizzo che verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato>

Condizioni di assicurazione

con il limite di € <Limite di indennizzo che verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato>

- se non rinchiusi nei mezzi di custodia.

Relativamente al furto commesso con destrezza, purché constatato e denunciato all'Autorità nella stessa giornata in cui si è verificato, la garanzia è prestata nel limite del 10% della somma sopra indicata.

7. Merci esposte direttamente dall'Assicurato in mostre e fiere all'interno di stand in uso esclusivo:

€ <Limite di indennizzo che verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato>

- con il limite di €. <Limite di indennizzo che verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato> se non rinchiusi nei mezzi di custodia.

Relativamente al furto commesso con destrezza, purché constatato e denunciato all'Autorità nella stessa giornata in cui si è verificato, la garanzia è prestata nel limite del 10% della somma sopra indicata.

8. Merci spedite dal Contraente a mezzo assicurata ordinaria.

€ <Limite di indennizzo che verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato>

L'assicurazione non è operante per i limiti d'indennizzo per i quali non è stato indicato il rispettivo importo.

Massimo indennizzo annuo in caso di più Sedi assicurate

In caso di assicurazione riguardante più Sedi, resta inteso che la somma assicurata per la Sede principale (intesa per tale Sede quella che assicura la somma più elevata), nonché i limiti di indennizzo di cui alla lettera **B**) rappresentano il massimo indennizzo che la Società sarà tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che dovessero colpire nell'annualità assicurativa la Sede principale nonché le altre sedi.

Scoperto percentuale

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del <percentuale di scoperto che verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato >%, con il massimo di € <Franchigia che verrà indicata nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato> che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farlo assicurare da altri.

Tale scoperto sarà aumentato al <percentuale di scoperto che verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato >% per il limite 5).

Con riferimento a quanto dichiarato e sottoscritto nel questionario, l'Assicurato è tenuto ad attivare i mezzi di prevenzione descritti nello stesso.

In caso di inadempimento, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la percentuale di scoperto si intende fissata al <percentuale di scoperto che verrà indicato nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato >%.

Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità sarà determinata ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che sarà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

ART. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società.

Condizioni di assicurazione

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 3 - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - Aggravamento del rischio.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 - Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto. In tale caso il recesso ha effetto dopo 30 giorni e la Società, entro 15 giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 7 – Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta, spedita da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 8 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 - Foro competente.

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 10 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

ART. 11 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

ART. 12 - Operatività delle garanzie

Per l'operatività delle garanzie è necessario quanto segue:

Caratteristiche costruttive dei locali.

Salvo diversa esplicita pattuizione che deve risultare in polizza, l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che le cose assicurate siano poste e custodite in un solo locale oppure in più locali fra loro comunicanti, aventi pareti perimetrali,

Condizioni di assicurazione

solai o copertura in laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro stratificato con prestazioni antivandalismo e/o anticrimine, cemento armato.

Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi in linea verticale a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Modalità di perpetrazione del furto

L'autore del furto deve introdursi nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura o scasso;
 - 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste nel questionario mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a 1).

Garanzia trasporto

La garanzia di cui al limite 5) è operante:

- a) quando i trasporti vengono effettuati:
 - 1) in qualsiasi modo purché l'addetto abbia indosso le merci ed i valori o abbia con il contenitore delle stesse un contatto fisico;
 - 2) a mezzo di autovettura ad uso privato durante la marcia della stessa e le merci ed i valori siano trasportati all'interno dell'abitacolo o del bagagliaio e l'autovettura abbia sia i cristalli rialzati che le portiere ed il bagagliaio chiusi e bloccati dall'interno senza che sia possibile il loro sblocco dall'esterno dell'autovettura stessa;
 - 3) a mezzo d'aeromobili e la persona sia obbligata dalle condizioni di trasporto a consegnare le merci ed i valori assicurati alle Società aeroportuali;
 - 4) a mezzo di veicolo diverso dai precedenti, purché lo stesso non venga lasciato incustodito e venga adottata per l'efficace custodia delle merci e dei valori trasportati ogni opportuna cautela, quale richiesta dalle circostanze, dalla natura e dal valore delle cose stesse.
- b) durante le temporanee soste quando le merci ed i valori siano:
 - 1) affidati alla custodia della Direzione dell'albergo o rinchiusi in cassaforte o custoditi nella camera d'albergo purché in presenza dell'addetto al trasporto;
 - 2) all'interno di abitazioni private o presso clienti purché riposti in mezzi di custodia.

La garanzia si intende operante esclusivamente entro il territorio della Repubblica Italiana, dello stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

ART. 13 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- b) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera a) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere o da altre persone che detengono le merci ed i valori assicurati per essergli stati affidati per lavoro, per custodia, per vendita o per qualsiasi altro motivo;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera a) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- c) dovuti a:
 - truffa o estorsione;
 - rotture di merci verificatesi durante la lavorazione o per effetto della medesima;
 - ammanchi riscontrati in sede di qualsiasi inventario, verifica o controllo;
 - guasti meccanici od elettrici;
- d) verificatesi in occasione di:

Condizioni di assicurazione

- atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- e) alle merci ed ai valori da chiun`ue detenuti a scopo personale;
- f) alle merci ed ai valori di proprietà di terzi e da `uesti ultimi affidati ad addetti adibiti al trasporto di merci e valori.
- g) indiretti, `uali cambiamenti di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o `ualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

4. DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 14 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia alla `uale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 24 ore da `uando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all' Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di `uelle rimaste, anche se danneggiate;

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai punti c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a `uello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a `uelle del danno, supera la somma assicurata e non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- e) conservare fino ad avvenuta li`uidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del reato, senza averne, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della `ualità, della `uantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno,
- g) fornire alla Società ed ai Periti ogni documento od altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- h) presentare a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

ART. 15 - Esagerazione dolosa del danno.

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara di essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 16 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da `uesta incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo `uando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le `uali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non s'accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Condizioni di assicurazione

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 17 - Mandato dei Periti.

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 14;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo precedente i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza d'ogni formalità giudiziaria.

ART. 18 - Determinazione dell'ammontare del danno.

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o d'altri eventuali pregiudizi.

ART. 19 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che la Società indennizzerà l'importo per essi liquidato dopo le rispettive scadenze e, comunque, a procedura d'ammortamento conclusa, salvo il buon fine della stessa e ferma la sua obbligatorietà. In tal caso la Società rimborserà solamente le spese relative a detta procedura.

ART. 20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.

In caso di sinistro la somma assicurata e gli eventuali limiti interessati, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in essere, di un importo pari all'indennizzo liquidabile a termini contrattuali senza corrispondente restituzione del premio.

Si conviene però che i soli limiti precedentemente richiamati, sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nel valore originario fino ad esaurimento della Somma Assicurata, senza che l'Assicurato debba corrispondere alcun pagamento di premio aggiuntivo.

Resta inoltre inteso che tale impegno al reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo massimo pari a quello originariamente assicurato per il limite interessato.

Resta comunque ferma la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 21 - Forma di garanzia

L'assicurazione è prestata nella forma a Primo rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del C. C. Le eventuali spese sostenute per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione di quelle rimaste, anche se danneggiate, di cui all'art. 14) delle Condizioni generali di Assicurazione, saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

ART. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno d'essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 23 - Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del

Condizioni di assicurazione

sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 13 lettere a), b), c) Rischi esclusi.

ART. 24 - Titorità dei diritti nascenti dalla polizza.

La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 25 - Recupero delle merci e dei valori sottratti.

Se le merci ed i valori sottratti sono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le merci ed i valori recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le merci ed i valori medesimi. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle merci e dei valori recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. Su quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle merci e dei valori recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e s'effettuano i relativi conguagli.

Condizioni di assicurazione

Allegati

In polizza verrà inserita la Proposta Questionario, che forma parte integrante del contratto e che contiene una serie di informazioni relative all'azienda e fornite dal Contraente/Assicurato stesso (es. mezzi di chiusura e protezioni, mezzi forti di custodia, impianti di prevenzione antifurto e antirapina, gestione delle difese ecc.)

Qui di seguito vengono riportate le Caratteristiche dei Mezzi di custodia, informazioni che vengono sempre allegate alla polizza in quanto parte integrante della stessa

CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI CUSTODIA

Sono mezzi di custodia gli armadi corazzati, le casseforti, le camere di sicurezza e le camere corazzate;

I Mezzi di custodia possono essere classificabili in base alle norme che seguono:

1) Normativa A.N.I.A. – che classifica i mezzi di custodia, costruiti prima del 1997, in:

Armadio corazzato

- A) Pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3mm., strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm. estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti; battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere.
- B) Movimento di chiusura - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); rifermato da serratura a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- C) Peso minimo: 300 Kg.

Cassaforte di Grado A

- A) Pareti e battente di adeguato spessore. costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con i soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione. ecc.).
- B) Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- C) Peso minimo: 200 Kg.

Cassaforte di grado B

- A) Pareti e battente di adeguato spessore, costruiti con strati di materiale rigidamente ancorati fra di loro ed atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico) e con protezione specifica anti-cannello almeno su tutta la superficie del battente.
- B) Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente; sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo.
Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti.
Rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.

Condizioni di assicurazione

- C) Peso minimo: 700 Kg.

Cassaforte di grado C

- A) Pareti e battente costituiti da difese specifiche, con accorgimenti difensivi idonei, in grado di resistere agli attacchi condotti con tutti i mezzi meccanici e con il cannello ossiacetilenico.
Lo spessore delle pareti e del battente non deve essere inferiore a 90 mm., oppure a 50 mm. qualora le difese siano totalmente costituite da leghe metalliche polivalenti o da conglomerati a base di inerti costituiti da granuli di materiale durissimo (ad esempio corindone) annegati in una fusione di materiale metallico omogeneo (ad esempio rame, alluminio, ghisa).
- B) Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su tutti i lati del battente; sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo; nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e da una serratura a combinazione numerica o letterale con almeno quattro dischi coassiali oppure da due serrature a chiave come sopra.
I congegni di riferma devono quindi, essere almeno due. Deve essere un sistema di bloccaggio dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
- C) Peso minimo: 700 Kg.

Camere di sicurezza e camere corazzate

Le camere di sicurezza e le camere corazzate sono locali progettati e costruiti con speciali criteri di sicurezza per la custodia dei valori possibilmente ispezionabili su tutti i lati (almeno tre con corridoio di controllo) ed aventi come minimo le seguenti caratteristiche di base.

1.0 Camera di sicurezza

- A) Muri perimetrali in cemento armato, formati da almeno un'orditura metallica con ferri di grosso spessore e diametro e da calcestruzzo di cemento ad alta resistenza; ove detti muri non siano in cemento armato, devono essere almeno costruiti con blocchi di pietra dura dello spessore minimo di 500 mm. murati con cemento ad alta resistenza.
- B) Pavimento e soffitto costruiti in cemento armato come sopra detto oppure da robuste travi di ferro (longarine) accostate ed affogate nel cemento; eventuali bocche d'aria devono essere costituite da condotte metalliche di diametro o lato interno non superiore a 55 mm. Sagomate in forma tale da non consentire l'introduzione diretta di oggetti da un lato all'altro della parete sulla quale esse sono state installate ed annegate nella struttura di conglomerato cementizio della camera di sicurezza e costituenti pertanto corpo unico con la stessa.
- C) Porta di accesso con tutti i requisiti di sicurezza almeno uguali a quelli del battente di una cassaforte di grado B e con telaio saldamente ancorato al vano muro.

2.0 Camera corazzata

- A) Muri perimetrali, pavimento e soffitto, di spessore non inferiore a 300 mm., costituenti una struttura continua e monolitica di conglomerato cementizio armato, realizzata in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza, con annegate in esso, -a non meno di 100 mm dalle superfici esterne ed interne della struttura stessa - almeno due armature a maglie di lato non superiore a 150mm., fra di loro sfalsate e formate con tondi o sagomati di ferro per cemento armato di diametro non inferiore a 8 mm. e non superiore a 12 mm.; le armature suddette - ai soli fini della sicurezza e non ai fini statici della struttura - possono essere integrate da una specifica armatura metallica sagomata antitaglio ed antiperforazione.
- B) Porta di accesso con battente costituito dall'accoppiamento di strati di difese specifiche e di conglomerato cementizio ad alta resistenza, di spessore non inferiore complessivamente a 200 mm. di cui almeno 30mm. di difese metalliche, il tutto esteso sull'intera superficie del battente. I vari strati, rigorosamente ancorati tra di loro, devono resistere agli attacchi condotti con i mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico);

Movimento di chiusura:

Condizioni di assicurazione

- 1) manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo;
- 2) rifermato da almeno due serrature di sicurezza di cui una a chiave con almeno sette lastrine e una a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali oppure da due serrature e chiave come sopra;
I congegni di riferma, quindi, devono essere almeno due;
Telaio saldamente ancorato al vano muro.

2) Normativa UNI-EN-ICIM

Norma EN (Normativa Europea) 1143-1 pubblicata nel gennaio 1997 e adottata in Sede nazionale nel novembre 1997 come UNI EN 1143-1 e Certificazione Italiana ICIM (Istituto per la Certificazione per l'Industria Meccanica).

La Certificazione Europea UNI EN 1143-1 classifica le Casseforti in 11 gradi (da 0 a X) e le Camere e Porte corazzate in 14 gradi (da 0 a XIII); l'ICIM integra ciascun grado con ulteriori 7 gradi e cioè: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta e Eta.

L'eventuale EX indica che il contenitore è certificato positivamente per attacchi condotti con esplosivi.

Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza possono risultare classificati soltanto in base alla normativa ICIM.

Per le casseforti (es.: casseforti murate per uso privato), che non raggiungono i requisiti minimi previsti dalle norme su menzionate, vale la norma UNI 10868.